



NOTAIO
FUSCO GIANLUCA

VENDITA IMBARCAZIONI

Documenti necessari

- Fotocopia dei documenti d'identità (fronte - retro) e dei codici fiscali sia delle parti cedenti che degli acquirenti;
- Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) della parte venditrice.
- Cittadinanza della parte compratrice.
- Se acquista una società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la società ha i requisiti di nazionalità previsti dalla legge per acquistare l'imbarcazione.
- Licenza che abilita alla navigazione (verificare l'intestazione della stessa). Da tale documento occorre ricavare gli estremi di identificazione dell'imbarcazione (nome o numero di iscrizione, sede dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto, stazza lorda).
- Prezzo di vendita.

Regime fiscale

- L'atto e' soggetto a registrazione con le imposte fisse risultanti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ed e' soggetto a imposta di bollo secondo le regole ordinarie.

Tipologia di imbarcazioni da diporto

Occorre far riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), con cui è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri)

Vendita con dichiarazione unilaterale del venditore:

- E' possibile utilizzare, per l'iscrizione nei pubblici registri, la dichiarazione unilaterale di vendita (art. 252 cod. nav.), con firma autenticata dal notaio, per:
 - a) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
 - b) navi e galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).
- I natanti da diporto, in quanto non siano iscritti negli appositi registri (ai sensi dell'art. 27 del Codice della nautica da diporto), sono esclusi dall'ambito dei beni mobili registrati; per la loro vendita non è necessaria l'autentica notarile.
- L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.



NOTAIO
FUSCO GIANLUCA

Contratto di vendita:

- E' necessaria l'autentica del contratto, e quindi anche della firma dell'acquirente (art. 252 cod. nav.), per:
 - a) navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri);
 - b) navi e galleggianti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).
- L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.